SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 852)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1959 (V. Stampato n. 1457)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro (TAMBRONI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 dicembre 1959

Anticipata esecuzione delle opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale previste dalla legge 29 luglio 1957, n. 635

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Allo scopo di accelerare l'esecuzione delle opere straordinarie di pubblico interesse di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, i Mi-

nisteri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste sono autorizzati a provvedere alla esecuzione anticipata delle opere stesse.

I Ministeri di cui al precedente comma possono affidare in concessione le opere incluse nei programmi di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 635, alle provincie, ai comuni e — ove i predetti Enti non ne facciano domanda entro i termini di cui

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— 2 —

al successivo articolo 2 — agli Enti che hanno già riconosciuta la competenza ai sensi delle disposizioni attualmente vigenti in materia.

Art. 2.

Gli Enti interessati dovranno, per ciascuna delle opere programmate, rientranti nella competenza del Ministero dei lavori pubblici e che essi intendano eseguire in concessione, rivolgere domanda allo stesso Ministero nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Per le opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Comitato dei Ministri fisserà il termine entro il quale gli Enti concessionari dovranno presentare i relativi progetti ai competenti Organi locali.

Gli Enti concessionari, a pena di decadenza, dovranno completare le opere di cui intraprendono la costruzione entro il termine che sarà di volta in volta fissato dal Ministero concedente.

Le opere di cui all'articolo precedente saranno eseguite sotto la vigilanza degli Uffici periferici competenti per territorio, dopo avvenuta l'approvazione dei progetti esecutivi da parte dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e dei dipendenti organi decentrati secondo le norme vigenti.

I progetti esecutivi saranno compilati a cura degli Enti concessionari ai quali verrà corrisposto, per spese generali di progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori, una aliquota da determinarsi dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647.

Le opere eseguite saranno collaudate a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste secondo le rispettive competenze.

Art. 3.

Per l'attuazione di quanto disposto al precedente articolo 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro una somma complessiva non superiore a lire 80 miliardi così ripartita: fino a lire 20

miliardi nell'esercizio finanziario 1959-60, fino a lire 46 miliardi nell'esercizio 1960-61 e fino a lire 14 miliardi nell'esercizio 1961-62.

Le somministrazioni saranno effettuate dalla Cassa depositi e prestiti nei limiti di cui al precedente comma, in base a determinazioni del Ministero del tesoro, d'intesa con i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

Le somme così somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente, con decreti del Ministro del tesoro, le stesse verranno stanziate in speciali capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, in aggiunta agli stanziamenti da iscriversi nei singoli esercizi finanziari in applicazione dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 635.

Art. 4.

Per far fronte alle occorrenze di cui all'articolo precedente la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad avvalersi anche di anticipazioni da richiedere all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, al Consorzio di credito per le opere pubbliche, alle Classe di risparmio ed agli altri Enti ed Istituti di credito da designarsi dal Ministero del tesoro, anche in deroga ai rispettivi statuti degli Enti ed Istituti medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con gli Enti conferenti le relative convenzioni nelle quali sarà disciplinata, tra l'altro, la misura degli interessi e delle spese accessorie da corrispondere agli Enti stessi.

Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti sarà rimborsata delle somministrazioni effettuate, compresi gli interessi, mediante l'utilizzo a decorrere dall'esercizio 1962-63 e fino a tutto l'esercizio 1964-65 — degli stanziamenti da iscrivere nei rispettivi stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 635.

LEGISLATURA III - 1958-59 --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Correlativamente la Cassa depositi e prestiti provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, ad effettuare i rimborsi agli Enti conferenti, secondo le modalità che saranno previste nelle convenzioni di cui al secondo comma del precedente articolo 4.

Art. 6.

L'incidenza percentuale degli oneri per la corresponsione dei compensi per interessi e spese accessorie da accreditarsi agli Enti che avranno anticipato fondi alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del precedente articolo 4, non potrà superare la misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di 2 unità.

Sulle somministrazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti, non provenienti dalle anticipazioni degli Enti ed Istituti di cui al precedente articolo 4, sarà accreditato alla Cassa stessa l'interesse del 5,80 per cento.